

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA, di seguito denominato "LCC SR", con sede Legale in via Malta, n. 106 – Siracusa, C.F. 80001670894, rappresentata dal Commissario Straordinario pro-tempore, ing. Mario la Rocca

e

il COMUNE DI CARLENTINI, di seguito denominato "Comune di Carlentini", con sede legale in piazza A. Diaz n. 27 – Carlentini, C.F. 00192920890, rappresentato dal Sindaco protempore, dott. Giuseppe Stefio.

PREMESSO che con Legge Regionale 27 marzo 2013, n. 7, "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali" la Regione Siciliana ha avviato il processo di istituzione dei Liberi Consorzi Comunali, in sostituzione delle Province Regionali, in applicazione dell'articolo 15 dello Statuto regionale, nonché delle Città Metropolitane;

PREMESSO che con la Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 8 "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane" si statuisce, all'art. 1, comma 6, che nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 Art. 2 "Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi" i Liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

RICHIAMATA la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", modificata dalla Legge Regionale 1 aprile 2016 n. 5, che all'art. 27 definisce le funzioni proprie del Libero Consorzio Comunale, richiamando le funzioni proprie già

attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 6 marzo 1986, n. 9 e s.m.i.;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.(Codice della Strada), a mente del quale gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono, tra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo;

VISTO l'art. 183, co. 1, lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il quale classifica come *"rifiuti urbani"*, fra l'altro, *"i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rientra fra la competenza dei Comuni la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa;

CONSIDERATA la L.R. n. 9/2010 *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*, la quale all'art. 4 riconosce il ruolo dei Comuni quali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'ambito dell'intero territorio comunale;

PRESO ATTO che negli ultimi anni il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sulle strade periferiche, anche provinciali, ha subito una crescita allarmante dal punto di vista della tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza del transito veicolare;

AL FINE di garantire, *in primis*, la sicurezza della circolazione stradale delle strade provinciali ricadenti nel territorio del "Comune di Carlentini", ove risultano abbandonati rifiuti, anche in considerevole quantità;

CONSIDERATE le competenze degli Enti coinvolti, ovvero il “LCC SR”, quale gestore della viabilità provinciale, coordinata dall’VIII Settore – Viabilità, a cui compete la pulizia della sede stradale e quindi la raccolta dei rifiuti abbandonati, e il “Comune di Carlentini”, a cui compete la gestione dei rifiuti urbani sull’intero territorio comunale, e quindi il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati di tale tipologia di rifiuti, il cui servizio è coordinato dall’Area V- Ambiente, Istruzione e Patrimonio;

CONSIDERATO che, allo stato, l’acclarata crisi economico-finanziaria del “LCC SR” rende inattuabile interventi di pulizia e raccolta rifiuti abbandonati programmati sull’intera viabilità provinciale;

RITENUTO opportuno, ai fini dell’efficienza, efficacia ed economicità di intervento, far eseguire la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade provinciali ricadenti nel territorio del “Comune di Carlentini”, alla società affidataria del servizio di gestione rifiuti comunale, con propri mezzi, per poi conferirli ad idoneo impianto di smaltimento autorizzato;

DATO ATTO che il costo della raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade provinciali risulta a carico del “LCC SR”, in qualità di gestore del patrimonio viario provinciale, mentre il costo del trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati risulta a carico del Comune sul cui territorio ricadono le strade di intervento;

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”, da sottoscrivere, ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo è stipulato con riferimento alle competenze in campo della sicurezza del transito veicolare sulle strade provinciali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), in capo al "LCC di SR", derivante dalla presenza di rifiuti abbandonati sulla sede stradale e relative pertinenze appartenenti al patrimonio viario provinciale e in campo della gestione di tale tipologia di rifiuti, classificati urbani "ex lege", in capo al "Comune di Carlentini", ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, sul cui territorio insistono le strade provinciali oggetto di intervento di rimozione rifiuti.

Art. 2 - Oggetto

Richiamato quanto riportato al precedente art. 1, il presente Protocollo ha per oggetto la pulizia delle strade provinciali e relative pertinenze, espressamente indicate dall'VIII Settore – Viabilità dell'Ente provinciale, con particolare riguardo alle condizioni di imminente pericolo per il transito veicolare, ricadenti nel territorio del comunale di Carlentini, tramite la raccolta, il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati, dei rifiuti ivi giacenti, ad opera del "Comune di Carlentini", tramite la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani dell'Amministrazione comunale stessa.

Art. 3- Competenze e obblighi delle parti

Gli enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del presente accordo.

In particolare, le parti convengono che la pulizia tramite la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade provinciali ricadenti nel territorio del "Comune

XX", indicate dall'VIII Settore – Viabilità del "LCC SR", ai fini della fruizione in sicurezza del transito veicolare, di competenza dell'Amministrazione provinciale, venga effettuata dall'Amministrazione comunale, tramite la società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani, per il successivo trasporto e smaltimento dei rifiuti, urbani "ex lege", presso impianti autorizzati. Nel caso di assoluta emergenza e rischio imminente per la circolazione veicolare e di irreperibilità anche telefonica del funzionario incaricato dell'VIII Settore – Viabilità del "LCC SR", il Comune potrà intervenire con l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato dei rifiuti giacenti sulla S.P., informando VIII Settore – Viabilità appena possibile.

Resta inteso che la responsabilità per la sicurezza del transito veicolare rimane in capo al "LCC SR".

Il "LCC SR" rifonderà il "Comune di Carlentini" dei costi della sola raccolta (con idoneo mezzo meccanico e/o manuale) e di caricamento sui mezzi di trasporto della società che svolge il servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani, al prezzo di appalto già in essere.

Sarà a carico del "Comune di Carlentini", ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, il costo del trasporto e dello smaltimento in idonei impianti dei rifiuti raccolti sulle strade provinciali, ricadenti nel territorio comunale, indicati dall'VIII Settore – Viabilità del "LCC SR"

Il rimborso dei costi sostenuti dal "Comune di Carlentini" per la quota parte relativa alla raccolta di tali rifiuti verrà corrisposto dal "LCC SR" con cadenza trimestrale, previa presentazione da parte del Comune stesso di una nota di

addebito contenente i riferimenti quantitativi e di ubicazione del rifiuto raccolto.

Considerate le note difficoltà economiche in essere, il “LCC SR” corrisponderà il costo della raccolta fino al raggiungimento della somma prevista nel corrispondente capitolo di bilancio, nei limiti stabiliti per ogni Amministrazione comunale, parametrata in base al numero di abitanti.

Art. 4 Strumenti di raccordo

Ai fini dell’attuazione del presente protocollo è favorita la massima comunicazione tra gli Enti sottoscrittori e l’accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.

Art. 5–Decorrenza e Durata

Il presente accordo ha durata annuale, e nei limiti di spesa di cui all’art. 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori annualità, nei limiti delle somme di bilancio disponibili del “LCC SR” e salvo diverso avviso anche di una delle due parti sottoscrittrici.

Potrà, comunque, essere risolto anticipatamente in qualunque momento per mutuo consenso, formalmente espresso dalle parti, o per recesso unilaterale.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente protocollo, si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto dello stesso e ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori.

I responsabili dell'attuazione del presente protocollo sono individuati nelle figure del Responsabile del VIII Settore - Viabilità, per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e del Dirigente dell'Area V -Ambiente, Istruzione e Patrimonio del Comune di Carlentini. Il presente atto, redatto su supporto

informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Firmato Digitalmente

Comune di Carlentini

Firmato Digitalmente